

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,
MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1998

Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali
del testo unico in materia di stupefacenti

ONOREVOLI SENATORI. - La politica deve avere al centro del proprio obiettivo il problema della unicità e della dignità della vita delle persone. La presentazione di questo disegno di legge in materia di «droghe» parte dalla verifica del totale fallimento della politica proibizionista, che ha messo in crisi alcuni pilastri della nostra società.

C'è, infatti, il problema del flusso di enormi risorse provenienti dal traffico di droghe che vengono riciclate, destabilizzando il mercato economico finanziario e dando alle associazioni mafiose, che controllano il traffico della droga e hanno disponibilità di questi capitali illeciti, la possibilità di intervenire sul mercato economico-finanziario con un potere tale da condizionare persino le decisioni delle nostre istituzioni democratiche.

Quando ci chiediamo perché non avanzi scelte di questo genere dobbiamo tenere presente che esiste questo disegno e questo processo di destabilizzazione della nostra società.

Anche la destabilizzazione del mondo giudiziario e del mondo carcerario è provocata, in una certa misura, dalla politica proibizionista; esiste un sovrappioppamento del mondo carcerario certamente dovuto in grande misura alla politica ottusamente repressiva in materia di stupefacenti.

Il problema dell'intasamento della giustizia è parzialmente dovuto anche all'intasamento di situazioni processuali che non si creerebbe se non esistesse una legislazione repressiva.

Quando si parla di assunzione della politica di riduzione del danno da parte delle istituzioni, quindi di una politica formalmente assunta dalla nostra nazione, deve parlarsi di un'assunzione di responsabilità rispetto al problema della droga, fenomeno

che attraverso un atteggiamento repressivo non sarà mai risolto.

Non esistono società che non abbiano questo tipo di problemi ed è un'illusione pensare che attraverso una politica repressiva si arrivi a creare una società completamente esente dal problema.

Con la scelta antiproibizionista, le autorità pubbliche, il sistema statale, assumerebbero realmente la responsabilità di governare questo problema e di governarlo in particolare a partire dalla dimensione della vita, della qualità della vita, della capacità di recuperare al patrimonio umano comune le persone oggi completamente emarginate da una politica repressiva e colpevolizzante.

Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Commissione di studio sulle problematiche riguardanti il trattamento processuale penale e penitenziario dei tossicodipendenti, degli alcooldipendenti e delle persone affette da HIV non debba essere trascurato.

La Commissione di studio, dopo un lungo lavoro durato diversi mesi, ha concluso la propria attività redigendo un testo composto da 16 articoli il quale ha ottenuto l'approvazione da parte di molti gruppi parlamentari.

Il presente disegno di legge ripropone interamente, anche nelle parti che personalmente non condividiamo - con la sola eccezione dell'integrazione apportata alla norma dell'articolo 73, vale a dire con l'introduzione della esplicita previsione di non punibilità dei comportamenti ivi previsti quando si tratta di sostanze di cui sia stata accertata l'inidoneità a produrre effetti stupefacenti - il testo della Commissione, che può rappresentare un buon punto di partenza per affrontare le problematiche relative alla tossicodipendenza ed all'incompatibilità dei malati da HIV con il regime detentivo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E PROCESSUALI DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dai seguenti:

«5. Quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di modesta entità, si applicano, quando si tratta di sostanze che con riferimento alla loro struttura chimica ed in particolare alla percentuale di principi attivi in esse contenuta risultano dotate della capacità di produrre gli effetti stupefacenti o psicotropi in ragione dei quali ne è stata determinata l'inclusione nelle tabelle di cui all'articolo 14, le pene della reclusione da uno a sei anni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

5-bis. Se i fatti di cui al comma 5 hanno natura occasionale, le pene ivi previste sono diminuite dalla metà a due terzi».

Art. 2.

1. L'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dai seguenti:

«Art. 75. - (*Sanzioni amministrative*). -
1. Chiunque, per farne uso personale, anche di gruppo, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, è sottoposto ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative o prescrizioni:

a) sospensione della licenza di porto d'armi;

b) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente;

c) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo, se si tratta di straniero;

d) divieto di conseguire taluno dei documenti indicati nelle lettere a), b) e c);

e) divieto di frequentare i locali pubblici o aperti al pubblico indicati nel provvedimento;

f) obbligo di presentarsi in determinati giorni della settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

g) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 135-bis.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche nei confronti di chi, per uso personale, illecitamente coltiva piante di *cannabis indica* in limitata quantità.

3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi da un consumatore occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il prefetto può disporre che il soggetto frequenti, presso uno dei centri previsti dagli articoli 106, 107 o 113-bis, un corso di informazione sui danni derivanti dall'uso del-

le sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sulle patologie correlate.

4. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 riguardano le sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, il prefetto, in luogo delle sanzioni e delle prescrizioni e per una sola volta, definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

5. In ogni caso, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito previsto dal comma 4, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile uno dei provvedimenti previsti dal comma 1.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 75-bis. - (Inosservanza delle prescrizioni). - 1. In caso di accertata inosservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni indicate nell'articolo 75, comma 1, lettere e), f) e g), il prefetto applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Art. 75-ter. - (Competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative e delle prescrizioni). - 1. Competente ad applicare le sanzioni amministrative e le prescrizioni è il prefetto del luogo di abituale dimora dell'autore dell'illecito. Le prescrizioni indicate nell'articolo 75, comma 1, lettere e), f) e g), sono comunicate al procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto in cui ha sede l'ufficio del prefetto. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida non ne sospende l'esecuzione.

Art. 75-*quater*. - (*Criteri di scelta delle sanzioni*). - 1. Nel disporre le sanzioni amministrative e le prescrizioni indicate nell'articolo 75, il prefetto deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna di esse in relazione alla modalità della condotta, all'entità del fatto e alla condizione soggettiva dell'interessato.

2. Le prescrizioni e le sanzioni amministrative possono essere applicate per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14.

3. L'attività non retribuita a favore della collettività deve essere determinata con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative o di studio dell'interessato.

Art. 75-*quinqües*. - (*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e delle prescrizioni*). - 1. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

2. Entro cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

3. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 2.

4. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti

nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

Art. 75-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento*). - 1. Se la persona è tossicodipendente o consumatore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il prefetto, ove l'interessato richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutare il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.

2. Il prefetto si avvale dei competenti servizi socio-sanitari e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di accertare l'opportunità del trattamento.

3. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

4. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma.

5. Se nonostante l'invito di cui al comma 4 l'interessato non rispetta il programma, il prefetto procede all'applicazione di una o più misure previste dall'articolo 75.

Art. 75-*septies*. - (*Richiesta di copia di atti*). - 1. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti del procedimento amministrativo che riguardano esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più per-

sone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis (*Sospensione condizionale con messa alla prova*). - 1. L'imputato di reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nel chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, può subordinare il consenso alla concessione della sospensione condizionale della pena con obbligo di sottoporsi alla prova prevista dal comma 3 del presente articolo, dichiarandosi disposto a seguire uno specifico programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. La sospensione condizionale della pena con messa alla prova può essere concessa anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 164 del codice penale, se il giudice ritiene che il programma di recupero è idoneo a prevenire il pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati. Non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 168, primo comma, numero 2, e secondo comma, del codice penale.

3. Con la sentenza che pronuncia l'applicazione della pena a richiesta, il giudice, esperiti i necessari accertamenti, dispone la sospensione condizionale della pena con messa alla prova e affida l'imputato al centro di servizio sociale competente per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con la sentenza il giudice può imporre specifiche prescrizioni relative alle modalità di esecuzione del programma di recupero predisposto dal competente servizio pubblico, nonchè dirette a riparare le conseguenze del

reato ed a promuovere la conciliazione tra l'imputato e la vittima del reato.

4. Il giudice stabilisce la durata della messa alla prova nella misura indicata dalle parti. In ogni caso, la prova non può essere disposta per un periodo inferiore a sei mesi e superiore a due anni.

5. Il provvedimento di messa alla prova è immediatamente trasmesso al competente centro di servizio sociale per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni da parte dell'imputato. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui al comma 3 non sospende l'esecuzione del provvedimento di messa alla prova.

6. La sospensione condizionale della pena con messa alla prova non può essere concessa più di due volte. Il provvedimento è revocato dal giudice che lo ha emesso quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulta incompatibile con la prosecuzione della prova. In caso di revoca il giudice determina la pena da eseguire computando la parte di pena che ritiene già espiata in relazione alla durata ed all'entità delle limitazioni applicate, nonché al comportamento dell'imputato durante il periodo di prova.

7. Salvo il caso di revoca della messa alla prova la sentenza pronunciata a norma del comma 3 non comporta la revoca di sospensioni condizionali già concesse.

8. L'esito positivo della prova estingue il reato alle condizioni previste dall'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

9. Per quanto non espressamente previsto, si applica la disciplina esecutiva prevista per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari».

Art. 4.

1. L'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: «il tribunale di sorveglianza» sono sostituite dalle se-

guenti: «il collegio previsto dall'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»;

b) nel comma 4, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il collegio».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 90-bis - (*Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in casi particolari*). - 1. Nei confronti di persona che, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, sia stata condannata a pena detentiva non superiore a sei anni di reclusione, anche se congiunta a pena pecuniaria, ovvero che, per la medesima causa, debba ancora espiare una pena della durata di sei anni, il collegio previsto dall'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni, qualora accerti che il condannato abbia positivamente concluso un programma terapeutico e socio-riabilitativo e abbia dato prova di una sicura volontà di reinserimento sociale, quando la carcerazione possa pregiudicare tale reinserimento.

2. La sospensione dell'esecuzione non può essere concessa se, nel periodo compreso tra l'inizio del programma di cui al comma 1 e la pronuncia della sospensione, il condannato sia imputato o sottoposto a misura cautelare personale per uno dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

3. La sospensione produce gli effetti indicati dall'articolo 90, comma 3.

4. La sospensione dell'esecuzione non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, il provvedimento di sospensione può essere reiterato quando, nei confronti di un condannato che abbia già usufruito di una

sospensione, sopravvenga un nuovo titolo definitivo relativo a reati commessi prima dell'inizio del programma di recupero, nel rispetto del limite di pena previsto dal comma 1.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, 92, 93 e 94, commi 2, 3 e 4».

Art. 6.

1. L'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). - 1. Per la presentazione dell'istanza si osservano le disposizioni previste dall'articolo 94, commi 2 e 4.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma».

Art. 7.

1. L'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 92 - (*Procedimento innanzi al collegio dell'ufficio di sorveglianza*). - 1. Il collegio previsto dall'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare nel domicilio indicato nella richiesta l'avviso al condannato, e questi non compare

all'udienza, il collegio dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il collegio può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione».

Art. 8.

1. L'articolo 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 93 - (*Estinzione della pena. Revoca della sospensione*). - 1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo per cui è stata inflitta la pena della reclusione, la pena, anche pecuniaria, ed ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui è stata inflitta la pena della reclusione. Competente a pronunciare la revoca è il collegio che ha emesso il provvedimento di sospensione».

Art. 9.

1. L'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 94 (*Affidamento in prova in casi particolari*). - 1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da

scontare nella stessa misura, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale, per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'articolo 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la idoneità, ai fini di recupero del condannato, del programma concordato. Quando il condannato è detenuto, la certificazione può essere rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze operante nell'istituto di pena.

2. Se l'ordine che dispone la carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, la richiesta è presentata al pubblico ministero, il quale, avuto riguardo esclusivamente al limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino al provvedimento che decide sulla richiesta di affidamento. Ai fini della decisione da assumere entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, gli stessi sono trasmessi al collegio dell'ufficio di sorveglianza, previsto dall'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione. Il collegio provvede sulla concessione della misura, sulla sua eventuale revoca o cessazione nonché sull'estinzione della pena conseguente all'esito positivo dell'affidamento.

3. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 2 non può essere disposta, per la stessa condanna, più di una volta, anche se il condannato riproponga la richiesta, sia pure diversamente motivata, o richieda una diversa misura alternativa o la sospensione dell'esecuzione contemplata dall'articolo 90.

4. Se il condannato si trova detenuto in carcere o agli arresti domiciliari, in espiazione di pena per un titolo definitivo, la ri-

chiesta deve essere presentata al collegio dell'ufficio di sorveglianza, competente in relazione al luogo di detenzione. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il collegio decide sulla richiesta.

5. Ai fini della decisione, può essere acquisita copia degli atti del procedimento e possono essere disposti gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve essere altresì accertato, tenuto conto della condotta del condannato, che lo stato di tossicodipendenza o alcool-dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

6. Se il collegio dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcol-dipendente prosegua il programma di recupero. L'esito positivo del periodo di prova estingue, oltre alla pena detentiva, quella pecuniaria congiuntamente inflitta e ogni altro effetto penale.

7. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte, quando venga richiesto in relazione a pene detentive inflitte per reati commessi dopo la conclusione di un precedente affidamento.

8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. (*Centri di formazione e di consulenza*). - 1. Nell'ambito delle funzioni relative alla progettazione ed esecuzione di interventi di informazione e di prevenzione,

le regioni e gli enti locali organizzano, anche mediante apposite convenzioni da stipulare tra le aziende sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale, corsi di informazione e di consulenza sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, nonchè sulle patologie correlate.

2. I centri realizzano progetti finalizzati all'informazione dei soggetti destinati ai corsi ai sensi dell'articolo 75, comma 3».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis. (*Attività non retribuita a favore della collettività*). – 1. Le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera g), sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari sociali. Possono costituire oggetto della predetta attività lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonchè la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il medesimo decreto.

2. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni private».

2. Il decreto di cui all'articolo 135-bis, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. (*Funzioni e provvedimenti del collegio dell'ufficio di sorveglianza*). – 1. Nell'ambito di ciascun ufficio di sorveglianza è costituito un collegio formato dal magistrato di sorveglianza e da due esperti scelti fra le categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

2. Il collegio indicato nel comma 1 è competente in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e di affidamento in prova di cui agli articoli 90, 90-bis, 92 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

3. Le decisioni sono emesse con ordinanza in camera di consiglio. La composizione del collegio è determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario».

Art. 13.

1. Nel comma 2 dell'articolo 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi e supplenti, destinati a comporre il tribunale e a formare il collegio previsto dall'articolo 69-bis, nonché a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 70-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 70-quater. – (*Nomina degli esperti*). – 1. Gli esperti effettivi e supplenti del

tribunale di sorveglianza e del collegio previsto dall'articolo 69-*bis* sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale e ufficio di sorveglianza per periodi triennali rinnovabili.

2. Agli esperti indicati nel comma 1 è riservato il trattamento economico che l'articolo 80, quarto comma, assegna agli esperti operanti negli istituti di prevenzione e di pena».

Art. 15.

1. Nel primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

«*gg*) dal collegio dell'ufficio di sorveglianza;».

Art. 16.

1. L'articolo 677 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole: «appartiene al tribunale» sono inserite le seguenti: «o al collegio dell'ufficio di sorveglianza»;

b) nel comma 2, dopo le parole: «appartiene al tribunale», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «o al collegio dell'ufficio di sorveglianza».

Art. 17.

1. L'articolo 678 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: «Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale di sorveglianza e il collegio dell'ufficio di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza,»;

b) nel comma 3, le parole: «davanti al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al collegio dell'ufficio di sorveglianza o al magistrato di sorveglianza».

Art. 18.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 236 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«I-bis. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della sospensione dell'esecuzione e dell'affidamento in prova in casi particolari di cui agli articoli 90, 90-bis e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è il collegio dell'ufficio di sorveglianza».

Art. 19.

1. Nell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i commi 4 e 9 sono abrogati.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULL'INCOMPATIBILITÀ CON LO STATO DI DETENZIONE

Art. 20.

1. Si considerano incompatibili con lo stato di detenzione le condizioni di salute delle persone affette da infezioni da HIV che presentano almeno uno dei seguenti dati clinici:

a) *performance-status* di Karnofsky pari o inferiore a 60;

b) numero di linfocidi T CD4 + pari o inferiore a 100 come valore ottenuto in al-

meno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro;

c) carico virale superiore a 30.000 copie HIV RNA/ml.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, deve essere altresì valutata l'eventuale presenza di patologie definite AIDS in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987.

3. Gli accertamenti clinici di cui al presente articolo devono essere effettuati da unità ospedaliere, universitarie o penitenziarie di malattie infettive o da altre strutture ospedaliere pubbliche tra quelle individuate dalla regione per l'assistenza agli ammalati di AIDS o devono comunque essere convalidati da una delle predette unità o strutture.

Art. 21.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Durante l'esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere, se le condizioni di salute del detenuto divengono incompatibili con lo stato di detenzione, il giudice può disporre la revoca della misura cautelare o la sua sostituzione con gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato, presso altro luogo di privata dimora o di pubblica cura o assistenza, nonché presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135, eventualmente condizionando la concessione all'inizio o alla prosecuzione di un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie e le altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

4-ter. I provvedimenti previsti dal comma 4-bis possono non essere adottati quando

analoghi provvedimenti sono stati disposti da meno di un anno e successivamente revocati.

4-quater. I provvedimenti previsti dal comma 4-bis possono essere revocati quando il soggetto è imputato o è sottoposto ad altra misura cautelare personale per uno dei delitti di cui all'articolo 380, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio; detti provvedimenti, quando sono stati condizionati alla sottoposizione ad un programma di cura e di assistenza, possono altresì essere revocati nei casi di ripetute ed ingiustificate inosservanze del programma medesimo.

4-quinquies. Quando viene a cessare l'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, il giudice verifica la ricorrenza delle condizioni previste dagli articoli 273 e 274 ai fini dell'eventuale applicazione o ripristino di una misura cautelare».

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 47-quater. (Detenzione domiciliare nei confronti di chi si trova in condizioni di salute incompatibili con lo stato detentivo).

– 1. Le persone che si trovano in condizioni di grave infermità fisica tali da determinare l'incompatibilità con lo stato di detenzione, nei cui confronti sia in corso di esecuzione o debba essere eseguita una delle pene detentive di cui all'articolo 18 del codice penale, anche oltre i limiti di pena di cui all'articolo 47-ter della presente legge, possono essere ammesse alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione, presso altro luogo di privata dimora o di pubblica cura o assistenza, nonchè presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135, purchè abbiano in corso o intendano sottoporsi ad un programma di cura ed assi-

stenza presso i servizi o le strutture sanitarie organizzate, e si impegnino a seguire le indicazioni dei responsabili di tali presidi.

2. Gli interessati devono proporre istanza, corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute e la concreta attuabilità del programma di assistenza e cura, in corso o da effettuare, presso i servizi o le strutture sanitarie autorizzate.

3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono comprendere quelle relative alle modalità di esecuzione del programma. Il tribunale di sorveglianza può autorizzare il condannato ad allontanarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per l'effettuazione di cure o accertamenti diagnostici o per altre necessità terapeutiche, per il tempo necessario a provvedere alle predette esigenze; quando è necessario, può altresì imporre limiti o divieti alla facoltà del condannato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

4. La detenzione domiciliare può non essere concessa quando l'interessato ha già fruito della misura e questa è stata sospesa da meno di un anno e successivamente revocata.

5. La detenzione domiciliare può essere revocata quando il beneficiario è imputato o è sottoposto a misura cautelare personale per uno dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero pone in essere, senza giustificato motivo, ripetute inosservanze del programma predisposto. Non si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 47-ter.

6. La misura alternativa deve essere revocata quando viene stabilmente a cessare l'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione.

7. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici di cui all'articolo 4-bis della presente legge, ferma restando la necessità di acquisire le informazioni previste dai commi 2 e 2-bis del predetto articolo 4-bis.

8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applicano tutte le disposizioni dell'articolo 47-ter.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle persone internate».

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 211-bis. (*Esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di soggetti in condizioni di grave infermità fisica*). - .Gli articoli 146 e 147 si applicano anche all'esecuzione di misure di sicurezza detentive».

Art. 24.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale, il numero 3 è abrogato.

2. L'articolo 286-bis del codice di procedura penale è abrogato.

